

# CONTRATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI D'USO DEL MARCHIO ECOLABEL UE

IT/015/001

Tra

Il Comitato Ecolabel Ecoaudit – Sezione ECOLABEL Italia, CF 97047140583, Organismo Competente per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 66/2010, nel seguito denominato "Organismo Competente", con sede in Via Cristoforo Colombo, 44-00147 Roma che, ai fini del presente contratto, è rappresentato dal suo Presidente pro tempore Dott. Riccardo Rifici

e

la società Chemical Flacer S.r.l., C.F./P.IVA 03212211209 in qualità di produttore e distributore, con sede legale in Loc. Bellaria 31/A – 40036 Vado (BO), nel seguito denominata «Titolare», rappresentata dal legale rappresentante Sig. Matteo Ceri, a norma del citato Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), pubblicato in GUUE L 27 del 30 gennaio 2010, nel seguito «Regolamento Ecolabel UE», si conviene quanto segue:

## Articolo 1

### USO DEL MARCHIO ECOLABEL UE

1.1 L'Organismo Competente concede al Titolare il diritto di utilizzare il marchio Ecolabel UE per i prodotti descritti al successivo Allegato tecnico 1, e sue integrazioni, appartenenti al gruppo di prodotti "Detersivi per lavastoviglie", di cui alla Decisione (UE) 2017/1216 della Commissione del 23/6/2017 come modificata dalla Decisione 2018/993/UE del 11/07/2018 e dalla Decisione 2019/418/UE del 13/03/2019, in vigore per il periodo dal 23 giugno 2017 al 26 giugno 2023, fatto salvo quanto riportato al successivo Art.6.4.

1

1.2. Il marchio Ecolabel UE può essere utilizzato solo nei formati previsti all'allegato II del Regolamento Ecolabel UE.

1.3. Il Titolare garantisce che i prodotti per i quali è concesso l'uso del marchio Ecolabel UE rispetteranno per l'intera durata del presente contratto, tutte le condizioni d'uso e le norme di cui all'articolo 9 del Regolamento Ecolabel UE.

1.4. Il diritto di utilizzo del marchio Ecolabel UE può essere esteso, secondo le modalità stabilite dall'Organismo Competente, ad una gamma di prodotti più ampia rispetto a quella indicata all'Allegato tecnico 1 del presente contratto, a condizione che tali prodotti appartengano allo stesso gruppo di prodotti e rispettino i criteri di cui al precedente paragrafo 1.1. In tal caso l' Organismo Competente provvede ad integrare opportunamente l'Allegato tecnico 1.

L'Organismo Competente può verificare che queste condizioni siano soddisfatte.

1.5. Il Titolare si astiene da ogni pubblicità o dichiarazione od uso di marchi o simboli falsi o ingannevoli o tali da ingenerare confusione o pregiudicare il prestigio del marchio Ecolabel UE.

1.6. In forza del presente contratto, il Titolare è responsabile del modo in cui il marchio Ecolabel UE è usato per il suo prodotto, specialmente in ambito pubblicitario.

1.7. L'Organismo Competente, inclusi i suoi rappresentanti a tal fine autorizzati, può compiere tutte le indagini, necessarie per verificare il continuo rispetto da parte del Titolare dei criteri relativi al gruppo di prodotti di cui al paragrafo 1.1, nonché delle condizioni d'uso e delle norme del presente contratto, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 10 del Regolamento Ecolabel UE.

## Articolo 2

Chemical Flacer S.r.l. 015-001-007/008 1° concessione



## **PRODOTTI AI QUALI E' CONCESSO L'USO DEL MARCHIO ECOLABEL UE**

2.1 I prodotti per i quali è concesso l'uso del marchio Ecolabel UE, alle condizioni previste dal presente contratto, sono elencati nell' Allegato tecnico 1 e sue integrazioni.

### **Articolo 3**

#### **SOSPENSIONE E REVOCA**

3.1. Qualora ritenga di non poter osservare le condizioni d'uso o le norme previste dall'articolo 1 del presente contratto, il Titolare ne dà comunicazione all'Organismo Competente e si astiene dall'uso del marchio Ecolabel UE.

3.2. Qualora ritenga che il Titolare abbia contravvenuto ad una condizione d'uso o ad una norma del presente contratto, l'Organismo Competente può sospendere o revocare la sua autorizzazione per l'uso del marchio Ecolabel UE a favore del Titolare ed adottare i provvedimenti necessari, compresi quelli di cui agli articoli 10 e 17 del Regolamento Ecolabel UE, per evitare che il Titolare possa continuare a farne uso.

3.3. Il mancato pagamento dei diritti d'uso del marchio protratto per più di sei mesi oltre la scadenza prevista comporta la revoca dell'autorizzazione, su decisione dell' Organismo competente.

### **Articolo 4**

#### **LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ E INDENNIZZO**

4.1. Il Titolare non include il marchio Ecolabel UE come parte della garanzia relativa ai prodotti oggetto del presente contratto.

4.2. L'Organismo Competente, inclusi i suoi rappresentanti autorizzati, non è responsabile per perdite o danni subiti dal Titolare, derivanti dalla concessione e/o dall'uso del marchio Ecolabel UE.

4.3. L'Organismo Competente, inclusi i suoi rappresentanti autorizzati, non è responsabile per eventuali perdite o danni subiti da terzi, derivanti dalla concessione e/o dall'uso, inclusi scopi pubblicitari, del marchio Ecolabel UE.

4.4. La concessione del marchio Ecolabel UE non implica che sia stato compiuto alcun accertamento dal parte dell'Organismo Competente sulla sicurezza del prodotti oggetto del presente contratto, né comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte dell'Organismo Competente o di alcuno o dei suoi membri, per danni a terzi derivanti da responsabilità del produttore o del distributore così come definita dagli artt. 114 e sgg.ti del d.lgs. 206/2005.

Il Titolare risponde quindi in via esclusiva e mantiene comunque indenne l'Organismo Competente e i suoi rappresentanti autorizzati da qualsiasi responsabilità per ogni perdita o danno, inclusi i reclami presentati da terzi, in cui dovessero incorrere in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni del presente contratto da parte del Titolare, o in conseguenza dell'aver fatto affidamento sulle informazioni o sulla documentazione forniti dal Titolare.

### **Articolo 5**

#### **DIRITTI**

5.1. L'importo dei diritti per l'esame della domanda e dei diritti annuali è stabilito dall'Organismo Competente in conformità dell'allegato III del Regolamento Ecolabel UE e s. m. e i.

5.2. L'uso del marchio Ecolabel UE è subordinato al tempestivo pagamento di tutti i diritti relativi.

### **Articolo 6**

#### **DURATA DEL CONTRATTO E DIRITTO APPLICABILE**

6.1. Salvo quanto previsto dai successivi paragrafi 6.2, 6.3 e 6.4, il presente contratto decorre dalla data di stipula fino alla data di scadenza dei criteri del gruppo di prodotti di cui al paragrafo 1.1.

2



6.2. La violazione da parte del Titolare di una condizione d'uso o di una norma del presente contratto ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3.2 può essere considerata dall'Organismo Competente un inadempimento del contratto che lo legittima, in aggiunta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 3.2, a risolvere il contratto in data anteriore alla scadenza di cui al precedente paragrafo 6.1, mediante lettera raccomandata inviata al Titolare entro e non oltre centoventi giorni dall'accertamento della violazione.

6.3. Il Titolare può recedere dal contratto, con un preavviso di tre mesi, a mezzo lettera raccomandata/PEC inviata all'Organismo Competente. La rinuncia al marchio non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti annuali maturati fino alla data della risoluzione del contratto.

6.4. Qualora i criteri del gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1.1 siano prorogati senza modificazione e il contratto non si sia nel frattempo risolto l'Organismo Competente informa il Titolare, entro la data di scadenza del contratto, che il contratto sarà automaticamente rinnovato per il restante periodo di vigenza dei criteri del gruppo di prodotti di cui al paragrafo 1.1.

In tale caso, in deroga a quanto previsto al paragrafo 6.3, il Titolare avrà facoltà di recedere dal contratto con comunicazione scritta da inviare entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Organismo Competente, senza alcun onere relativamente alla proroga.

6.5. Dopo la risoluzione del presente contratto, il Titolare non può utilizzare il marchio Ecolabel UE in relazione ai prodotti di cui all'Allegato tecnico 1, e sue integrazioni, né come etichettatura né a scopi pubblicitari.

Il marchio Ecolabel UE può, tuttavia, per un periodo di sei mesi dopo la risoluzione del contratto, essere apposto sui prodotti in giacenza detenuti dal Titolare o da altri e fabbricati prima della risoluzione.

Quest'ultima disposizione non si applica se il contratto è stato risolto per i motivi di cui al precedente paragrafo 6.2.

6.6. Le controversie derivanti dal presente contratto sono devolute al giudice competente per materia del Foro di Roma.

Costituiscono normativa di riferimento del presente contratto i seguenti documenti:

- Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), e s. m. e. i., in italiano;
- Decisione (UE) 2017/1216 della Commissione del 23/06/2017, e s.m. e i. che stabilisce i criteri per il gruppo di prodotti Detersivi per lavastoviglie.

Comitato Ecolabel Ecoaudit  
Sezione Ecolabel Italia  
Il Presidente

*Micaela Neri*

(Firma e Timbro dell'Organismo Competente)



Chemical Flacer S.r.l.  
Matteo Ceri

CHEMICAL FLACER S.R.L.  
LOCALITA' BELLARIA 31/A  
40036 VADO - ITALY  
P.IVA/C.F. 03212211209

(Firma e Timbro dell'impresa)

Fatto a Roma, il 26.07.2019



(\*) Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 501/2016, nel rispetto dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Chemical Flacer S.r.l. 015-001-007/008 1° concessione



*MC*  
*2019/19*

Registrato al N. 7069 serie 3  
E 203.40

ALLEGATO TECNICO 1

PRODOTTI PER I QUALI È CONCESSO L'USO DEL MARCHIO ECOLABEL UE, ALLE CONDIZIONI PREVISTE DAL:

Contratto n°: IT/015/001

Istruttoria n°: 015/001/007-008

Gruppo di Prodotti: Detersivi per lavastoviglie



Decisione di riferimento: n. 2017/1216 (UE) del 23/06/2017, e s.m. e i., valida dal 23 giugno 2017 al 26 giugno 2023 (fatto salvo quanto riportato all' Art.6.4. del contratto).

N. progr. vo.	Categoria merceologica	Marchio commerciale	Distributore	Nome commerciale/Serie	Formato	Codice identificativo
---------------	------------------------	---------------------	--------------	------------------------	---------	-----------------------

4	Detersivo per lavastoviglie	Idegreen	Hydrachim	Idegreen Pastilles lave vaisselle	30 Tabs x 18 G	3700143616164
---	-----------------------------	----------	-----------	-----------------------------------	----------------	---------------

Tutti i prodotti sono fabbricati da:

Chemical Flacer S.r.l.

Sito/i produttivo/i:  
(del richiedente)

*Produzione semilavorati:*

Chemical Flacer di Ceri Flavio e Matteo SAS:

Via Liberio Grassi, 8

40036 Rioveggio (BO)

*Produzione prodotti finiti:*

Chemical Flacer S.r.l.: Loc. Bellaria 31/A


40036 Vado (BO)

Distributore/i:  
(se diverso dal produttore/i)

5

Hydrachim – Route de Saint Poix  
35370 La Pertre – France.

Comitato Ecolabel Ecoaudit  
Sezione Ecolabel Italia  
Il Presidente  
Dott. Riccardo Rifici

  
(Firma e Timbro dell'Organismo Competente) (\*)

Chemical Flacer S.r.l.  
Matteo Ceri  
CHEMICAL FLACER S.R.L.  
LOCALITA' DELL'ANIA 31/A  
40036 VADO - ITALY  
P.IVA/C.F. 03212211209

(Firma e Timbro dell'impresa) (\*)

Fatto a Roma, il 26.07.2019

(\*) Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Chemical Flacer S.r.l. 015-001-007/008 1° concessione

